

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ENTE ITALIANO PER L'ACCREDITAMENTO ACCREDIA</b>	Nome:	<b>Piovesana</b>
Data:	13/07/2017 e 10/01/2018	Nome:		Data:	Gennaio 2018
		Data:			

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
	Generale	-	Per i riferimenti normativi non datati valgono quelli dell'ultima edizione vigente.	“Per i riferimenti normativi non datati valgono quelli dell'ultima edizione vigente.”	Inserito nuovo testo come nota generale a fine capitolo 2
	4.1	b) Dimostrare di operare secondo i criteri previsti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e conseguire il relativo accreditamento, entro 12 mesi dal rilascio della qualifica di VIS da parte dell’Agenzia.	Le norme ISO 17020 ed ISO 17065 hanno obiettivi di accreditamento diversi per tanto o si impongono entrambe o si deve scegliere tra una delle due. Stante la natura di VIS che opera nella certificazione di prodotto/servizio in processi complessi che possono prevedere varie ispezioni si propone di riformulare tutto il paragrafo 4.1 in coerenza al punto 6.2 della ISO 17065.	Punto b) “Dimostrare di operare secondo i criteri previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e conseguire il relativo accreditamento, entro 12 mesi dal rilascio della qualifica di VIS da parte dell’Agenzia”.  punto d):  “Disporre di personale (risorse interne e/o esterne) in grado di effettuare valutazioni secondo i requisiti espressi al punto 6.2 della norma ISO 17065 e cioè: - per le prove requisiti applicabili della 17025; per le ispezioni i requisiti applicabili della 17020; - per le attività di audit dei sistemi di gestione i requisiti applicabili della ISO 17021”	Recepito il commento e riformulati i punti b) e d)

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ENTE ITALIANO PER L'ACCREDITAMENTO ACCREDIA</b>	Nome:	<b>Piovesana</b>
Data:	13/07/2017 e 10/01/2018	Nome:		Data:	Gennaio 2018
		Data:			

## Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
	Definizione di Ispettore (pag 7)	Esperto che constata la presenza e congruità di metodi procedure e registrazioni previste da processi ed attività considerati irrinunciabili e cogenti.	Si propone di riprendere il concetto di ispezione riportato nella ISO 17020 paragrafo 3.1	“Soggetto che esamina un prodotto o un processo o un servizio o di una installazione o di una loro progettazione, e determina la sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali”	La definizione di ispettore verrà modificata in coerenza alla norma 17020.
	4.4.5	Il VIS deve disporre stabilmente di personale in numero adeguato, sufficiente e con specializzazione idonea all’espletamento delle relative mansioni. In relazione a specifiche attività o progetti il VIS può ricorrere a consulenti esterni	Si chiede di specificare meglio il concetto di “adeguato” in rapporto al personale proprio rispetto a quello esterno.	Il VIS deve disporre stabilmente di proprio personale in numero adeguato, sufficiente e con specializzazione idonea all’espletamento delle relative mansioni. In relazione a specifiche attività o progetti il VIS può ricorrere a consulenti esterni”.	Il punto 4.4.5 verrà così riformulato: Il VIS deve disporre stabilmente di personale (secondo le forme contrattuali definite dalla vigente normativa) in numero sufficiente per far fronte al proprio carico di lavoro con specializzazione idonea all’espletamento delle attività di valutazione nell’ ambito dei sottosistemi e settori per i quali ha richiesto qualifica.

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ENTE ITALIANO PER L'ACCREDITAMENTO ACCREDIA</b>	Nome:	<b>Piovesana</b>
Data:	13/07/2017 e 10/01/2018	Nome:		Data:	Gennaio 2018
		Data:			

**Richiesta di modifica per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”**

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
	4.5.4	Il VIS deve predisporre un Manuale del sistema di gestione che deve contenere le informazioni minime richieste dalla norma/e di riferimento per l'Accreditamento (UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 17065).	Riferirsi ad una sola norma, quella scelta per l'accREDITamento	“Il VIS deve predisporre un documento che descriva il proprio sistema di gestione; esso deve contenere, come minimo, le informazioni richieste dalla norma di riferimento per l'AccREDITamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065.	In coerenza con le revisione generale è stato riformulato il paragrafo come proposto.
	4.5.9	Il VIS deve predisporre e attuare un programma di verifiche ispettive interne documentato; esso deve comprendere anche il monitoraggio dei processi di valutazione, sia documentale sia attraverso verifiche in accompagnamento in campo. Il personale addetto alle verifiche ispettive interne (dipendente o collaboratore) deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza delle modalità di conduzione degli audit, delle presenti Linee Guida e delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065.	Inserire riferimento ISO 19011 per le modalità di conduzione degli audit. Il riferimento alle norme dovrebbe essere ad ogni norma applicabile non solo alle due UNI 17020 e 17065	“Il VIS deve predisporre e attuare un programma di verifiche ispettive interne documentato; esso deve comprendere anche il monitoraggio dei processi di valutazione, sia documentale sia attraverso verifiche in accompagnamento in campo. Il personale addetto alle verifiche ispettive interne (dipendente o collaboratore) deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza delle modalità di conduzione degli audit, ai sensi della norma ISO 19011, delle presenti Linee Guida e delle norme ISO/IEC. applicabili.	In coerenza con la revisione generale il paragrafo sarà riformulato come proposto

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ENTE ITALIANO PER L'ACCREDITAMENTO ACCREDIA</b>	Nome:	<b>Piovesana</b>
Data:	13/07/2017 e 10/01/2018	Nome:		Data:	Gennaio 2018
		Data:			

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
	4.7.1	Laboratori utilizzati nell'ambito delle attività di valutazione devono essere in possesso di accreditamento riconosciuto a livello EA (European Cooperation for Accreditation) e/o ILAC (International Laboratory Accreditation Co-operation) in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove e controlli richiesti.	Eliminare il riferimento ad EA in quanto non esiste un riconoscimento per i laboratori a livello EA.		Eliminato riferimento.
	4.8.1	Il VIS, nell'utilizzare attrezzature, apparecchiature e dispositivi di prova e misura per i servizi di valutazione, deve dimostrare e garantire la loro adeguatezza ai requisiti metrologici applicabili (in termini di accuratezza, tarature, riferibilità, conferma metrologica in genere), in conformità alla Norma ISO/IEC 17025 e alla UNI CEI ENV 13005, anche qualora dette apparecchiature non siano di sua proprietà..	Norma 13005 non più il vigore.		Accolta, eliminato riferimento alla CEI/EN 113005, resta il riferimento alla ISO 17025.

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ENTE ITALIANO PER L'ACCREDITAMENTO ACCREDIA</b>	Nome:	<b>Piovesana</b>
Data:	13/07/2017 e 10/01/2018	Nome:		Data:	Gennaio 2018
		Data:			

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
	4.8.3	Tutte le attrezzature/tool di software utilizzate per la valutazione di un software di un prodotto/applicazione di tipo safety-related devono essere certificate da ente terzo di settore (organismo di certificazione) o comunque qualificate da organismi di misura iscritti presso l’EA o l’ILAC.	Poco chiaro l'intero punto 4.8.3. Che si intende per "certificazione di un SW	“Tutte le strumentazioni /tool di software utilizzate per la valutazione di un software di un prodotto/applicazione di tipo safety-related devono essere verificate e tenute sotto controllo di taratura al fine di garantirne la correttezza funzionale e l’affidabilità dei risultati”.	Riformulato il paragrafo facendo riferimento alla validazione del software e alla classe di qualifica dei tool: “Tutte le strumentazioni/tool di software utilizzate per la valutazione di un software di un prodotto/applicazione di tipo safety-related devono essere tenute sotto controllo per quanto attiene la validazione del software e la classe di qualifica dei tool al fine di garantire la correttezza funzionale e l’affidabilità dei risultati”.

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ENTE ITALIANO PER L'ACCREDITAMENTO ACCREDIA</b>	Nome:	<b>Piovesana</b>
Data:	13/07/2017 e 10/01/2018	Nome:		Data:	Gennaio 2018
		Data:			

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
	5.4.4	I rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell’attività di valutazione devono riportare la firma del valutatore/i (per competenza e redazione), del Responsabile Tecnico o suo Sostituto (per approvazione) e del Legale Rappresentante o suo delegato (per autorizzazione).	Non essendo definita la figura del valutatore ma solo dell’ispettore, si ritiene di dover chiarire il paragrafo	“I rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell’attività di valutazione devono riportare oltre la firma di coloro che hanno effettuato l’attività di valutazione, anche del Responsabile Tecnico o suo Sostituto per approvazione”	Il paragrafo sarà riformulato come proposto: “I rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell’attività di valutazione devono riportare oltre la firma di coloro che hanno effettuato l’attività di valutazione, anche del Responsabile Tecnico o suo Sostituto per verifica ed approvazione. La funzione di verifica può essere effettuata dal Coordinatore di sottosistema laddove esistente.
	6.2.17	Le VA sono eseguite da almeno un ispettore dell’Agenzia. Per quei sottosistemi di qualifica nei quali tra gli ispettori dell’Agenzia non esista la necessaria competenza, all’ispettore viene affiancato un esperto esterno qualificato sulla base delle procedure emesse dall’Agenzia stessa.	Paragrafo non chiaro	“Le VA sono eseguite da almeno un ispettore dell’Agenzia eventualmente affiancato da esperti tecnici e/o osservatori”.	Il paragrafo sarà riformulato come proposto.

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ITALCERTIFER S.p.A.	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	Marco Ussi	Data:	
		Data:	28/07/2017		

## Richiesta di modifica

### per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
1	3	<b>Esperto tecnico:</b> Persona che fornisce competenze ed esperienza specifica al Gruppo di Verifica	La figura dell'Esperto Tecnico è di per sé poco chiara anche nel mondo Accredia. Da colloqui con i funzionari Accredia abbiamo appreso che l'ET viene utilizzato su argomenti tecnici specifici e non può firmare il rapporto di ispezione da solo ma sotto la supervisione di un Ispettore (firma congiunta). Per questo motivo l'ET può non essere a conoscenza delle procedure interne dell'Organismo. A nostro avviso l'utilizzo dell'ET può avvenire solo in rari e circostanziati casi, senza quindi includerlo negli elenchi del VIS.	<b>Esperto tecnico:</b> Persona che fornisce competenze ed esperienza specifica al Gruppo di Verifica. L'esperto tecnico, può non far parte dell'Organizzazione del VIS. In questi casi effettua la propria attività sotto la supervisione di un assessor inserito negli elenchi del VIS.	A prescindere dal rapporto contrattuale che lo lega all'Organizzazione, l'esperto tecnico è un soggetto che fornisce competenza ed esperienza specifica ad un gruppo di verifica, in coerenza con la definizione di cui alla ISO/19011. In relazione a quanto esposto non si ritiene necessario modificare il testo.
2	3	<b>Ispettore:</b> esperto che constata la presenza e la congruità di metodi, procedure e registrazioni previste da processi e attività considerate fondamentali, irrinunciabili e cogenti.	Viene data una definizione poco chiara su quelli che sono i suoi compiti e le sue responsabilità. A nostro avviso sarebbe opportuno che la definizione sia il quanto più possibile allineata a quella presente nella norma 17020.	<b>Ispettore:</b> Persona dotata della opportuna esperienza e competenza e incaricata dal VIS di effettuare l'esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e di determinarne la conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali.	La definizione verrà armonizzata secondo la Norma ISO17020
3	4.2.1	Lo Statuto, o altro documento equivalente del VIS deve prevedere espressamente, come oggetto delle attività del VIS stesso, le attività di valutazione nei Sottosistemi ferroviari e/o Settori di per cui il VIS richiede la qualifica.	Vincolare lo statuto a termini o definizioni precise in un contesto normativo nel quale le definizioni possono cambiare comporta di dover aggiornare questo documento, di carattere generale, per aspetti particolari senza che ciò ne modifichi la sostanza.	Lo Statuto, o altro documento equivalente del VIS deve prevedere espressamente, come oggetto delle attività del VIS stesso, le attività di valutazione nei Sottosistemi ferroviari e/o Settori previsti dalla normativa applicabile.	La definizione è coerente con la qualifica di VIS nell'ambito di applicazione del D.lgs. 162/2007 e con le specializzazioni in Settori previste all'allegato A.2/3 delle Linee Guida. In relazione a quanto esposto non si ritiene necessario modificare il testo.

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ITALCERTIFER S.p.A.	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	Marco Ussi	Data:	
		Data:	28/07/2017		

## Richiesta di modifica

### per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
4	4.2.5	Tutte le persone coinvolte nelle attività di cui sopra deve essere in possesso di opportuna copertura assicurativa contro gli infortuni.	Andrebbe specificato il caso in cui il personale è alle dirette dipendenze del VIS oppure se si tratta di liberi professionisti. Ai sensi della legislazione applicabile, i liberi professionisti sono tenuti a dotarsi in proprio della polizza contro gli infortuni. Né il VIS, né tantomeno l’Agenzia possono essere ritenuti responsabili degli infortuni di un libero professionista. A nostro avviso l’Agenzia non risulta neppure responsabile per gli eventuali infortuni sul lavoro del personale alle dirette dipendenze del VIS.	Tutte le persone, <i>alle dirette dipendenze del VIS</i> , coinvolte nelle attività di cui sopra <u>devono</u> essere in possesso di opportuna copertura assicurativa contro gli infortuni.	Indipendentemente dalla tipologia contrattuale che legghi il soggetto alla Organizzazione, ogni persona coinvolta nella attività deve essere in possesso di opportuna copertura assicurativa contro gli infortuni a prescindere dal soggetto (Datore di lavoro o lavoratore autonomo) sul quale ricadano gli oneri assicurativi. E’ obbligo del VIS verificare l’esistenza di suddetta copertura assicurativa per il dipendente esterno. In relazione a quanto esposto non si ritiene necessario modificare il testo.
5	4.4.5	Il VIS deve disporre stabilmente di personale in numero adeguato, sufficiente e con specializzazione idonea all’espletamento delle relative mansioni. In relazione a specifiche attività o progetti il VIS può ricorrere a consulenti esterni.	E’ opinione di Italcertifer che la disponibilità di personale dipendente all’interno del VIS contribuisca in maniera significativa alla sicurezza complessiva del sistema delle valutazioni di conformità e di conseguenza anche del sistema ferroviario. Si propone pertanto di inserire una soglia massima nell’utilizzo di personale esterno (che deve risultare nelle elenchi trasmessi all’Agenzia). Può inoltre risultare utile chiarire il concetto che il ricorso a consulenti esterni non costituisce subappalto di attività.	Il VIS deve disporre stabilmente di personale in numero adeguato, sufficiente e con specializzazione idonea all’espletamento delle relative mansioni. In relazione a specifiche attività o progetti il VIS può ricorrere a consulenti esterni. <i>Ad ogni modo il numero dei consulenti esterni valutatori non deve essere superiore al 20% del personale complessivo.</i>	Non si ritiene corretto inserire percentuali o valori limite di riferimento che hanno impatto diverso in funzione delle dimensioni dell’Organizzazione stessa. Il punto 4.4.5 verrà così riformulato: “Il VIS deve disporre stabilmente di personale (secondo le forme contrattuali definite dalla vigente normativa) in numero sufficiente per far fronte al proprio carico di lavoro, e con specializzazione idonea a garantire l’espletamento delle attività di valutazione nell’ambito dei Sottosistemi e Settori per i quali ha richiesto qualifica.”



Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ITALCERTIFER S.p.A.	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	Marco Ussi	Data:	
		Data:	28/07/2017		

### Richiesta di modifica

### per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
6	4.5.8	Le modalità di gestione della documentazione devono garantire sempre la rintracciabilità di tutti i dati e documenti relativi alle verifiche valutazioni effettuate, fino alla scadenza della garanzia richiesta dal Committente, o stabilita per legge e/o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.	Secondo ITCF risulta sottinteso che la garanzia è quella richiesta al VIS dal committente nell’ambito del contratto di valutazione. Se fosse così risulterebbe opportuno chiarirlo.	Le modalità di gestione della documentazione devono garantire sempre la rintracciabilità di tutti i dati e documenti relativi alle verifiche valutazioni effettuate, fino alla scadenza della garanzia richiesta dal Committente <i>al VIS nell’ambito del contratto di valutazione</i> , o stabilita per legge e/o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.	Il paragrafo verrà riformulato come proposto.

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ITALCERTIFER S.p.A.	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	Marco Ussi	Data:	
		Data:	28/07/2017		

## Richiesta di modifica

### per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

7	4.6.1	<p>Il Responsabile Tecnico del VIS deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico, pertinente con l’attività da svolgere;</li> <li>• esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario di almeno 4 anni se in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di 5 anni se in possesso di laurea [omissis]</li> </ul>	<p>Secondo ITCF risulta opportuno che l’esperienza del Responsabile tecnico si attesti sui 10 anni se in possesso di laurea o 9 anni se in possesso di laurea magistrale. Dovrebbe inoltre essere possibile ricercare il responsabile tecnico, in possesso di solida esperienza industriale, anche se non per intero nel settore ferroviario.</p>	<p>Il Responsabile Tecnico del VIS deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico, pertinente con l’attività da svolgere;</li> <li>• Esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario di almeno <u>9 anni</u> se in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di <u>10 anni</u> se in possesso di laurea [omissis]</li> </ul> <p>In alternativa è ammesso che il Responsabile Tecnico abbia una esperienza pari ad almeno 1 anno di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario ed i restanti nel settore delle certificazioni industriali.</p>	<p>I requisiti del personale verranno armonizzati con quelli del documento dell’Agenzia ferroviaria Europea (EUAR) relativa ai requisiti per gli Organismi Notificati “000MRA1044 ver 1.1” L’intero paragrafo verrà così riformulato, in coerenza con le figure ed i ruoli funzionali già previste dalle LG per le figure del RT e Coordinatore di sottosistema che prevedono il possesso di competenze in campo ferroviario:</p> <p>“Il Responsabile Tecnico del VIS, nonché il suo eventuale sostituto, deve essere in possesso dei seguenti requisiti documentati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico-scientifico, pertinente con l’attività da svolgere;</li> <li>b. Esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario di almeno 6 anni se in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di 8 anni se in possesso di laurea;</li> <li>c. conoscenza dimostrabile delle norme nazionali ed internazionali che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi del sistema ferroviario per i quali il VIS richiede la qualifica;</li> <li>d. adeguate conoscenze relative alla normativa di riferimento per i sottosistemi e/o settori ove le attività di valutazione vengono svolte (norme generiche di progettazione e costruzione, norme settoriali di prodotto, norme di processo, metodi di prova e misura, ecc..) e delle tecnologie afferenti alle parti di attività nelle quali si svolge la valutazione.</li> </ol>
---	-------	---	---	--	--

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ITALCERTIFER S.p.A.	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	Marco Ussi	Data:	
		Data:	28/07/2017		

### Richiesta di modifica

## per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
					e. Approfondita conoscenza dei requisiti applicabili per gli Organismi di valutazione della conformità, dei processi contenuti nella norma ISO/IEC 17065 e, per l’attività di prova, ispezione, e audit di processo, rispettivamente nelle norme ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17021.
8	4.6.3	Il Coordinatore di un settore o sottosistema, nel caso che il VIS lo ritenga necessario per operare su più settori e/o sottosistemi, deve possedere per il settore e/o il sottosistema di competenza, gli stessi requisiti del Responsabile Tecnico.	Secondo ITCF il Coordinatore di Settore può non avere gli stessi esatti requisiti del Responsabile Tecnico in quanto la sua funzione è quella, oltre a verificare i contenuti dei rapporti di valutazione, di coordinare le risorse tecniche di un determinato settore o sottosistema.	Il Coordinatore di un settore, nel caso che il VIS lo ritenga necessario per operare su più settori e/o sottosistemi, deve possedere per il settore e/o il sottosistema di competenza, gli stessi requisiti del Responsabile Tecnico, con le seguenti specificazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario di almeno 4 anni se in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di 5 anni se in possesso di laurea.</li> </ul>	Il Coordinatore di un settore, nel caso che il VIS lo ritenga necessario per operare su più settori e/o sottosistemi, deve possedere per il settore e/o il sottosistema di competenza, una comprovata esperienza in attività industriali o di servizio in campo ferroviario: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non inferiore a 3 anni se in possesso di laurea magistrale tecnico-scientifica pertinente;</li> <li>• non inferiore a 5 anni se in possesso di laurea tecnico-scientifica pertinente;</li> <li>• di 8 anni per il personale in possesso di diploma tecnico scientifico pertinente;</li> </ul> Egli deve inoltre soddisfare gli stessi punto di cui ai punto c) e d) ed e) previsti per il responsabile tecnico.

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ITALCERTIFER S.p.A.	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	Marco Ussi	Data:	
		Data:	28/07/2017		

## Richiesta di modifica

### per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

9	4.6.4	<p>Il personale incaricato delle valutazioni deve possedere: [omissis]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>esperienza, dimostrabile e/o attestata di conoscenza delle norme nazionali ed internazionali che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi e/o settori del sistema ferroviario ad alta velocità e convenzionale per lo specifico sottosistema e/o settore oggetto delle valutazioni:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>non inferiore a tre anni per il personale in possesso di una laurea magistrale tecnico-scientifica pertinente;</li> <li>non inferiore a quattro anni per il personale in possesso di una laurea tecnico-scientifica pertinente;</li> <li>non inferiore a cinque anni per il personale in possesso di diploma tecnico;</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esperienza comprovata di partecipazione ad almeno due progetti</li> </ul>	<p>Nel testo originale risulterebbe non necessaria esperienza di lavoro in attività industriali o di servizio in campo ferroviario. E’ opinione di ITCF che almeno una quota parte di tale esperienza sia riconducibile al mondo ferroviario.</p> <p>Ai fini della qualifica come ispettore è richiesta la partecipazione comprovata ad almeno due progetti. ITCF ne deduce che l’ispettore in training, ai fini di rendere evidente la propria esperienza ed essere qualificato, possa firmare i rapporti di valutazione in affiancamento ad un ispettore già qualificato. Risulterebbe utile chiarire questo aspetto.</p>	<p>Il personale incaricato delle valutazioni deve possedere: [omissis]</p> <p>esperienza, dimostrabile e/o attestata di conoscenza delle norme nazionali ed internazionali che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi e/o settori del sistema ferroviario ad alta velocità e convenzionale per lo specifico sottosistema e/o settore oggetto delle valutazioni:</p> <p>non inferiore a tre anni (di cui almeno 2 in attività industriali o di servizio in campo ferroviario) per il personale in possesso di una laurea magistrale tecnico-scientifica pertinente;</p> <p>non inferiore a quattro anni (di cui almeno 2 in attività industriali o di servizio in campo ferroviario) per il personale in possesso di una laurea tecnico-scientifica pertinente;</p> <p>non inferiore a cinque anni (di cui almeno 2 in attività industriali o di servizio in campo ferroviario) per il personale in possesso di diploma tecnico;</p> <p>Esperienza comprovata di partecipazione ad almeno due</p>	<p>I requisiti del personale verranno armonizzati con quelli del documento dell’Agenzia ferroviaria Europea (EUAR) relativa ai requisiti per gli Organismi Notificati “000MRA1044 ver 1.1” L’intero paragrafo verrà così riformulato:</p> <p>“4.6.4 Il personale incaricato delle valutazioni deve possedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>buona formazione tecnica e professionale;</li> <li>conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli;</li> <li>competenza necessaria per redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti;</li> <li>conoscenza delle norme nazionali ed internazionali che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi e/o settori del sistema ferroviario ad alta velocità e convenzionale per lo specifico sottosistema e/o settore oggetto delle valutazioni;</li> <li>esperienza professionale, dimostrabile e/o attestata:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>non inferiore a 3 anni in attività industriali o di servizio in campo ferroviario per il personale in possesso di una laurea magistrale tecnico-scientifica pertinente;</li> </ul>
---	-------	--	---	---	---

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ITALCERTIFER S.p.A.	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	Marco Ussi	Data:	
		Data:	28/07/2017		

### Richiesta di modifica

## per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

	portati a termine nel campo di applicazione tecnico rilevante in cui la persona intende lavorare come valutatore; [omissis]		progetti portati a termine nel campo di applicazione tecnico rilevante in cui la persona intende lavorare come valutatore;  Al fine di rendere evidente l’esperienza di cui sopra e conseguire la relativa qualifica gli ispettori in training possono firmare verbali, attestati e rapporti congiuntamente ad ispettori già qualificati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non inferiore a 5 anni in attività industriali o di servizio in campo ferroviario per il personale in possesso di una laurea tecnico-scientifica pertinente;</li> <li>- non inferiore a 8 anni per il personale in possesso di diploma tecnico -scientifico pertinente;</li> </ul> <p>f) esperienza comprovata tramite partecipazione ad almeno due attività di valutazione portate a termine nel campo di applicazione tecnico rilevante in cui la persona intende lavorare come VIS; Le suddette esperienze, opportunamente documentate, possono essere attestate anche attraverso la partecipazione in gruppi di verifica come esperto tecnico o auditor (anche in addestramento).</p> <p>g) esperienza, dimostrabile ed attestata attraverso una dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000, non inferiore a 5 anni nel settore della validazione e/o valutazione del software in sicurezza, nel caso specifico di oggetti software di tipo safety-related sui quali deve operare il VIS.</p> <p>h) approfondita conoscenza dei requisiti applicabili per gli Organismi di valutazione della conformità, dei processi contenuti nella norma ISO/IEC 17065 e, per l’attività di prova, ispezione, e audit di processo,</p>
--	--	--	---	--

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ITALCERTIFER S.p.A.</b>	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	<b>Marco Ussi</b>	Data:	
		Data:	<b>28/07/2017</b>		

### Richiesta di modifica

## per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

					<p>rispettivamente nelle norme ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17021.</p> <p>Per il personale in possesso della qualifica di Lead Auditor (secondo la norma ISO 190119) dedicato esclusivamente ad attività di audit sui sistemi di gestione per la qualità, i requisiti di cui alla lettera e) ed f) possono essere in alternativa i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperienza attestata non inferiore a 3 anni nei sistemi di gestione per la qualità in ambito tecnico/industriale preferibilmente ferroviario, per il personale in possesso di laurea magistrale pertinente con l’attività da svolgere;</li> <li>- Esperienza attestata non inferiore a 5 anni nei sistemi di gestione per la qualità in ambito tecnico/industriale preferibilmente ferroviario, per il personale in possesso di laurea pertinente con l’attività da svolgere;</li> <li>- Esperienza attestata inferiore a 8 anni nel campo degli audit dei sistemi di gestione qualità in ambito tecnico/industriale, preferibilmente ferroviario, per il personale in possesso di diploma pertinente con l’attività da svolgere;</li> </ul> <p>e per la lettera f):</p> <p>Aver partecipato ad almeno 3 audit in ambito ferroviario anche come auditor in addestramento.</p>
--	--	--	--	--	---

<b>Bozza Linee guida VIS</b>		<b>Commentato da:</b>		<b>Risposta di ANSF:</b>	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ITALCERTIFER S.p.A.</b>	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	<b>Marco Ussi</b>	Data:	
		Data:	<b>28/07/2017</b>		

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
10	4.7.3	I laboratori qualificati dagli Organismi Notificati sono ritenuti idonei per svolgere le prove specifiche ed i controlli inerenti esclusivamente l'attività per la quale gli stessi sono stati qualificati.	Per ITCF risulterebbe utile chiarire (soprattutto nei confronti dei clienti esteri) chi sono questi organismi notificati.	Si propone di aggiungere al punto in questione quanto segue: <i>“Gli Organismi di cui sopra devono essere quelli notificati presso la commissione europea per l'interoperabilità ferroviaria e registrati sul Database europeo Nando.”</i>	Accolta

<b>Bozza Linee guida VIS</b>		<b>Commentato da:</b>		<b>Risposta di ANSF:</b>	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ITALCERTIFER S.p.A.</b>	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	<b>Marco Ussi</b>	Data:	
		Data:	<b>28/07/2017</b>		

### Richiesta di modifica

## per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
11	4.9.1	<p>Il VIS, in presenza di imprevisti o anomali sovraccarichi di lavoro e solo per una parte minoritaria del contratto stipulato col cliente, può affidare parte dell’attività di valutazione riguardante i sottosistemi oggetto della qualifica a soggetto esterno già riconosciuto come VIS dall’Agenzia per i medesimi sottosistemi per i quali è qualificato il VIS affidatario.</p>	<p>ITCF ritiene opportuno specificare il caso che si tratti di un subappalto di una commessa pubblica (per la quale vige il codice dei contratti pubblici), rispetto al subappalto di una commessa privata. ITCF è dell’opinione che, nell’ambito di una commessa privata, sia possibile subappaltare in toto.</p> <p>Se l’agenzia non fosse di questa opinione riteniamo che quantomeno dovrebbe essere indicata una percentuale massima di subappalto (magari facendo riferimento per analogia ai contratti pubblici) per non rendere arbitraria la definizione della parte c.d. “minoritaria” del contratto.</p>	<p><i>Il VIS, in presenza di imprevisti o anomali sovraccarichi di lavoro, può affidare l’attività di valutazione riguardante i sottosistemi oggetto della qualifica a soggetto esterno già riconosciuto come VIS dall’Agenzia per i medesimi sottosistemi per i quali è qualificato il VIS affidatario.</i></p> <p><i>Quanto sopra si applica nell’ambito delle commesse private. Per quanto riguarda il subappalto di commesse pubbliche si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici</i></p> <p>o in alternativa:</p> <p><i>Il VIS, in presenza di imprevisti o anomali sovraccarichi di lavoro, può affidare fino a 1/3 del contratto stipulato con il cliente, l’attività di valutazione riguardante i sottosistemi oggetto della qualifica a soggetto esterno già riconosciuto come VIS dall’Agenzia per i medesimi sottosistemi per i quali è qualificato il VIS affidatario.</i></p> <p><i>Quanto sopra si applica nell’ambito delle commesse private. Per quanto riguarda il subappalto di commesse pubbliche si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici.</i></p>	<p>Il paragrafo verrà così riformulato: “Fermo restando i limiti al subappalto previsti dalle vigenti disposizioni di legge e/o da vincoli contrattuali, il VIS, in presenza di imprevisti o anomali sovraccarichi di lavoro, può affidare parte della propria attività di valutazione riguardante sottosistemi oggetto della qualifica a un soggetto terzo già riconosciuto come VIS dall’Agenzia, per i medesimi sottosistemi per i quali è qualificato il VIS affidatario”.</p>



<b>Bozza Linee guida VIS</b>		<b>Commentato da:</b>		<b>Risposta di ANSF:</b>	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ITALCERTIFER S.p.A.</b>	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	<b>Marco Ussi</b>	Data:	
		Data:	<b>28/07/2017</b>		

### Richiesta di modifica

## per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
12	5.1.2	Il VIS deve predisporre, un numero adeguato di ispezioni/controlli quando la valutazione riguarda attività che si prolungano nel tempo e/o che richiedono il coordinamento di più specialisti (come nel caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, delle ispezioni per le verifiche di progetto).	Secondo ITCF il termine “verifiche di progetto” può creare confusione con la verifica della progettazione ex. D.lgs. 50/2016 che si svolge al di fuori del quadro normativo per il quale ANSF ha giurisdizione.	Il VIS deve predisporre, un numero adeguato di ispezioni/controlli quando la valutazione riguarda attività che si prolungano nel tempo e/o che richiedono il coordinamento di più specialisti (come nel caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, delle ispezioni <i>per l’esame del progetto</i> ).	Paragrafo riformulato come segue: “Il VIS deve predisporre adeguati piani di ispezioni/controlli, ivi incluso il campionamento, ove la relativa mancanza possa compromettere l’efficacia del processo di valutazione”
13	5.3.1	Le registrazioni relative alle attività di valutazione svolte dal VIS, devono essere conservate in condizioni di sicurezza, per un periodo stabilito dal VIS stesso, eventualmente concordato con la committenza, che non sia inferiore al termine ultimo della garanzia richiesta dal committente, stabilita per legge o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.	Secondo ITCF risulta sottinteso che la garanzia è quella richiesta al VIS dal committente nell’ambito del contratto di valutazione. Se fosse così risulterebbe opportuno chiarirlo.	Le registrazioni relative alle attività di valutazione svolte dal VIS, devono essere conservate in condizioni di sicurezza, per un periodo stabilito dal VIS stesso, eventualmente concordato con la committenza, che non sia inferiore al termine ultimo della garanzia richiesta dal committente <i>al VIS incaricato delle valutazioni</i> , stabilita per legge o definita dalle norme che regolamentano gli oggetti della valutazione.	Accolta

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ITALCERTIFER S.p.A.	Nome:	
Data:	28/07/2017	Nome:	Marco Ussi	Data:	
		Data:	28/07/2017		

### Richiesta di modifica

## per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
14	5.4.4	I rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell’attività di valutazione devono riportare la firma del valutatore/i (per competenza e redazione), del Responsabile Tecnico o suo Sostituto (per approvazione) e del Legale Rappresentante o suo delegato (per autorizzazione).	Ad una prima lettura risulterebbe che il legale rappresentante debba firmare tutti i rapporti di valutazione, non essendo chiaro quando un rapporto possa considerarsi conclusivo (technical file? Rapporto finale per un argomento?). ITCF ritiene non giustificato il fatto che il legale rappresentante firmi tutti i rapporti di valutazione. In aggiunta a quanto sopra non compare l’intervento dei coordinatori di settore che non firmando i rapporti, sono svuotati del loro ruolo tecnico. Non viene menzionata la firma dei certificati e/o attestati. I certificati e gli attestati, per ITCF, possono essere firmati dal legale rappresentante.	I rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell’attività di valutazione devono riportare la firma del valutatore/i (per competenza e redazione), del <i>Coordinatore di Settore</i> o suo Sostituto (per approvazione) e del <i>Responsabile Tecnico</i> o suo delegato (per autorizzazione). <i>Gli attestati ed i certificati sono firmati dal legale rappresentante della società o suo delegato (per autorizzazione al rilascio).</i>	Il testo verrà così riformulato: rapporti di valutazione finali, costituenti il prodotto finale dell’attività di valutazione devono riportare, oltre la firma di coloro che hanno effettuato l’attività di valutazione, anche quella del responsabile tecnico o suo Sostituto (per verifica ed approvazione). La funzione di verifica può essere effettuata anche dal coordinatore di sottosistema, ove esistente.

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ISARAIL S.p.A.	Nome:	Cheli/Piovesana
Data:	13/07/2017	Nome:	Ing Catini	Data:	31 Luglio 2017
		Data:	17/7/2017		

## Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
1	2	Comma 3 (tutto)	Molti dei riferimenti non sembrano direttamente attinenti allo scopo delle LG (stabilire le condizioni i requisiti e le procedure per la concessione, la sorveglianza, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione, la rinuncia e la revoca della qualifica dei VIS, nonché i requisiti e l'attività di qualifica degli stessi), ma piuttosto al merito delle attività di valutazione che il VIS è poi chiamato a svolgere. Un siffatto elenco, peraltro, rischia di essere non esaustivo e soggetto a rapida obsolescenza (per l'aggiornamento dei riferimenti citati).	Limitazione dei riferimenti a: - Statuto dell'Agenzia (DPR 34/2009); - D.Lgs n.162/2007 e s.m.i.; - D.Lgs n.191/2010 e s.m.i.; - DM 21/12/2012 - Reg.(UE) n.445/2011 - Linee guida ANSF per l'attestazione dei SRM di veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci) rev.01 del 16/10/2015 e s.m.i. - UNI CEI EN ISO/IEC 17020 - UNI CEI EN ISO/IEC 17065	Riformulata ed integrata con riferimento alle ISO 19011 e 19021 e al documento ERA “Technical document MNB - Assessment scheme 000MRA1044 ver 1.1”
2	4.2.3	Il VIS deve disporre della copertura assicurativa per danni a terzi causati dal personale impiegato, a qualsiasi titolo utilizzato, <b>nell'espletamento dell'attività inerente la valutazione</b>	Rispetto alla precedente formulazione (cfr. §4.2.3 LG rev.01 del 09/07/2012), il testo potrebbe generare equivoci in relazione all'estensione della copertura assicurativa ad eventuali attività di valutazione non ricadenti nel campo di applicazione del riconoscimento VIS.	Il VIS deve disporre della copertura assicurativa per danni a terzi causati dal personale impiegato, a qualsiasi titolo utilizzato, nell'espletamento delle attività di valutazione di cui al §4.2.2. oppure <b>(...) nell'espletamento delle attività di valutazione ricadenti nell'ambito di applicazione del riconoscimento.</b>	Accolta nella seconda formulazione
3	4.4.6 – 4.4.7	(vedi testo Bozza LG del 03/12/2016)	Ripetizione delle clausole 4.5.2 – 4.5.3	Eliminazione dei §§4.4.6 e 4.4.7 (il contenuto sembra più appropriato alla sezione 4.5).	Trattasi di refuso I paragrafi verranno eliminate

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ISARAIL S.p.A.</b>	Nome:	<b>Cheli/Piovesana</b>
Data:	13/07/2017	Nome:	<b>Ing Catini</b>	Data:	<b>31 Luglio 2017</b>
		Data:	<b>17/7/2017</b>		

## Richiesta di modifica

### per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

4	4.6.4 (penultimo punto-elenco)	Esperienza comprovata di partecipazione ad almeno due progetti portati a termine nel campo di applicazione tecnico rilevante in cui la persona intende lavorare come valutatore;	La formulazione del requisito appare poco chiara. In particolare non è chiaro cosa debba intendersi per “progetto” e per “portato a termine”. Le competenze necessarie allo svolgimento di valutazioni sembrano già sufficientemente descritte nei punti dal §4.6.4 ed al §4.6.8 (in particolare, §4.6.8) ripresi dalla precedente edizione delle LG.	Eliminazione del punto-elenco.	Tutti i requisiti del personale verranno armonizzati anche con quelli presenti nel documento ERA Technical document MNB - Assessment scheme 000MRA1044 ver 1.1 – Allegato C. Il paragrafo verrà così riformulato: “4.6.4 Il personale incaricato delle valutazioni deve possedere: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) buona formazione tecnica e professionale;</li> <li>b) conoscenza adeguata delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una sufficiente dimestichezza con tali controlli;</li> <li>c) competenza necessaria per redigere gli attestati, i verbali e i rapporti relativi ai controlli svolti;</li> <li>d) conoscenza delle norme nazionali ed internazionali che definiscono i requisiti relativi alla sicurezza applicabili ai sottosistemi e/o settori del sistema ferroviario ad alta velocità e convenzionale per lo specifico sottosistema e/o settore oggetto delle valutazioni;</li> <li>e) esperienza professionale, dimostrabile e/o attestata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- non inferiore a 3 anni in attività industriali o di servizio in campo ferroviario per il personale in</li> </ul> </li> </ul>
---	-----------------------------------	--	--	--------------------------------	--

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ISARAIL S.p.A.</b>	Nome:	<b>Cheli/Piovesana</b>
Data:	13/07/2017	Nome:	<b>Ing Catini</b>	Data:	<b>31 Luglio 2017</b>
		Data:	<b>17/7/2017</b>		

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

					<p>possesso di una laurea magistrale tecnico-scientifica pertinente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non inferiore a 5 anni in attività industriali o di servizio in campo ferroviario per il personale in possesso di una laurea tecnico-scientifica pertinente;</li> <li>- non inferiore a 8 anni per il personale in possesso di diploma tecnico-scientifico pertinente ;</li> </ul> <p>f) esperienza comprovata tramite partecipazione ad almeno due attività di valutazione portate a termine nel campo di applicazione tecnico rilevante in cui la persona intende lavorare come VIS; Le suddette esperienze, opportunamente documentate, possono essere attestate anche attraverso la partecipazione in gruppi di verifica come esperto tecnico o auditor (anche in addestramento).</p> <p>g) esperienza, dimostrabile ed attestata attraverso una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, non inferiore a 5 anni nel settore della validazione e/o valutazione del software in sicurezza, nel caso specifico di oggetti software di tipo safety-related sui quali deve</p>
--	--	--	--	--	--

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ISARAIL S.p.A.</b>	Nome:	<b>Cheli/Piovesana</b>
Data:	13/07/2017	Nome:	<b>Ing Catini</b>	Data:	<b>31 Luglio 2017</b>
		Data:	<b>17/7/2017</b>		

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

					<p>operare il VIS.</p> <p>h) approfondita conoscenza dei requisiti applicabili per gli Organismi di valutazione della conformità, dei processi di certificazione basati sulla norma ISO/IEC 17065 e, per l’attività di prova, ispezione, e audit di processo, rispettivamente alle norme ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17021.</p> <p>Per il personale in possesso della qualifica di Lead Auditor, (secondo la norma ISO 19011) dedicato esclusivamente ad attività di audit di terza parte sui sistemi di gestione della qualità, i requisiti di cui alla lettera e) possono essere in alternativa i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperienza attestata non inferiore a 3 anni nei sistemi di gestione della qualità in ambito tecnico/industriale preferibilmente ferroviario, per il personale in possesso di laurea magistrale pertinente con l’attività da svolgere;</li> <li>- Esperienza attestata non inferiore a 5 anni nei sistemi di gestione della qualità in ambito tecnico/industriale preferibilmente ferroviario, per il personale in</li> </ul>
--	--	--	--	--	--

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ISARAIL S.p.A.	Nome:	Cheli/Piovesana
Data:	13/07/2017	Nome:	Ing Catini	Data:	31 Luglio 2017
		Data:	17/7/2017		

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
					<p>possesso di laurea pertinente con l’attività da svolgere;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esperienza attestata inferiore a 8 anni nel campo degli audit dei sistemi di gestione qualità in ambito tecnico/industriale, preferibilmente ferroviario, per il personale in possesso di diploma pertinente con l’attività da svolgere;</li> </ul> <p>E per la lettera f):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aver partecipato ad almeno 3 audit in ambito ferroviario anche come auditor in addestramento.</li> </ul>
5	5.1.2	Il VIS deve predisporre, un numero adeguato di ispezioni/controlli quando la valutazione riguarda attività che si prolungano nel tempo e/o che richiedono il coordinamento di più specialisti (come nel caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, delle ispezioni per le verifiche di progetto).	La nuova formulazione sembra meno chiara rispetto a quella presente nella edizione precedente (cfr. §5.1.2 – LG rev.01 del 09/07/2012), assumendo che il merito del requisito volesse essere confermato.	(riprendendo ISO 17020:12 – §7.1.2) Il VIS deve predisporre adeguati piani di ispezione/controllo, ivi incluso l’eventuale campionamento, ove la relativa mancanza possa compromettere l’efficacia del processo di valutazione.	Accolta

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ISARAIL S.p.A.</b>	Nome:	<b>Cheli/Piovesana</b>
Data:	13/07/2017	Nome:	<b>Ing Catini</b>	Data:	<b>31 Luglio 2017</b>
		Data:	<b>17/7/2017</b>		

## Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
6	5.1.7	Il documento contrattuale deve contenere o richiamare anche le clausole relative <b>all’uso del marchio</b> , l’impegno ad applicare condizioni non discriminatorie e le modalità di accesso alle informazioni (es.: sito internet) per eventuali documenti facenti parte sostanziale del contratto (es.: codice etico, regolamento generale di ispezione/certificazione, ecc.).	Gli schemi di certificazione e/o ispezione che la normativa vigente prescrive in capo ai VIS non prevedono, allo stato, l’uso di alcun marchio di conformità. Non è chiaro se tale indicazione si riferisca alla possibilità, da parte del VIS, di definire autonomamente un marchio di conformità, ovvero all’uso del marchio ANSF.	Eliminazione del riferimento all’uso del marchio (evidenziato in grassetto) e sostituzione con: (...) le clausole relative all’utilizzo appropriato e non ingannevole delle attestazioni di conformità rilasciate, ivi incluso il riferimento ad esse nella comunicazione, l’impegno ad applicare (...).	Accolta con la seguente precisazione: (...) le clausole relative all’utilizzo appropriato e non ingannevole delle attestazioni di conformità rilasciate <b>nell’ambito di applicazione del Dlg 162/2007</b> , incluso il riferimento all’impegno ad applicare (...).



Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	ISARAIL S.p.A.	Nome:	Cheli/Piovesana
Data:	13/07/2017	Nome:	Ing Catini	Data:	31 Luglio 2017
		Data:	17/7/2017		

## Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
7	All.B – dossier 1	<p>Punti-elenco 3 e 4</p> <p>- copia della polizza di assicurazione di responsabilità professionale per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di valutazione tecnica <b>contenente la dicitura “ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida di VIS”</b>;</p> <p>- copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di valutazione tecnica <b>contenente la dicitura “ai sensi del punto 4.2.3 delle Linee Guida di VIS”</b>;</p>	<p>La disponibilità di una copertura assicurativa con requisiti sovrapponibili a quelli di cui ai §4.2.2 e 4.2.3 delle LG è richiesta anche in relazione ad altri accreditamenti e/o riconoscimenti inerenti attività analoghe a quelle oggetto di riconoscimento VIS. La dicitura richiesta, peraltro non prescritta come requisito nel testo delle LG, sarebbe fortemente limitativa e, di fatto, potrebbe creare un ingiustificato incremento dei costi assicurativi.</p>	<p>Punti-elenco 3 e 4</p> <p>- copia della polizza di assicurazione di responsabilità professionale per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di valutazione tecnica <b>conforme ai requisiti di cui al punto 4.2.2 delle Linee Guida di VIS</b>;</p> <p>- copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall’esercizio di attività di valutazione tecnica <b>conforme ai requisiti di cui al punto 4.2.3 delle Linee Guida di VIS</b>;</p>	Accolta
8	FAC-SIMILE n.1	<p>chiede di essere qualificato quale Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) così come definito <b>all’articolo 4 comma 1 lettera i)</b> del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162:</p>	<p>refuso (articolo 4 in luogo di articolo 3)</p>	<p>chiede di essere qualificato quale Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) così come definito <b>all’articolo 3 comma 1 lettera i)</b> del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162:</p>	Accolta

Bozza Linee guida VIS		Commentato da:		Risposta di ANSF:	
Revisione:	Del 03/12/2016	Società:	<b>ISARAIL S.p.A.</b>	Nome:	<b>Cheli/Piovesana</b>
Data:	13/07/2017	Nome:	<b>Ing Catini</b>	Data:	<b>31 Luglio 2017</b>
		Data:	<b>17/7/2017</b>		

### Richiesta di modifica

per bozza “Linee guida per la qualifica da parte dell’agenzia nazionale per la Sicurezza delle ferrovie dei Verificatori Indipendenti di Sicurezza (VIS)”

Rif.	Punto delle Linee guida e degli Allegati	Testo Originale	Commenti (giustificazione per la modifica)	Nuovo testo proposto	Risposta da ANSF
9	FAC-SIMILE n.3	Oggetto: Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del <<.....Ragione o Denominazione Sociale.....>> (ai sensi del punto 1, Allegato VII del Dlgs. 163/2007)	Riferimento normativo superato	Oggetto: Dichiarazione di imparzialità ed indipendenza del <<.....Ragione o Denominazione Sociale.....>> (ai sensi del punto 1, Allegato VIII del Dlgs. 191/2010)	Accolta